



a Confagricoltura
Alessandria



**SINDACATO DEI PROPRIETARI CON BENI AFFITTATI ALESSANDRIA
ADERENTE ALLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA
PROVINCIALE PROPRIETÀ FONDIARIA**

Accordo Collettivo sui Contratti agrari per la provincia di Alessandria

**VALIDO PER IL PERIODO
11/11/2023 - 10/11/2028**

Accordo Collettivo sui Contratti Agrari per la provincia di Alessandria

SOMMARIO

- Prefazione
- Parti firmatarie
- premesse
- Art. 1 oggetto
- Art. 2 assistenza sindacale – nelle affittanze agrarie – accordi in deroga ex art. 45 L. 203/1982
- Art. 3 definizione di nuovo contratto
- Art. 4 tipi di contratto
- Art. 5 contratti di affitto per la coltivazione del pioppo
- Art. 6 contratti atipici per i quali è esclusa l'applicazione della Legge nr. 203/1982 e del presente accordo collettivo
- Art. 7 indicazioni su durata dei contratti
- Art. 8 cessazione – disdetta – scadenza dei contratti di affitto
- Art. 9 prelazione in caso di nuovo affitto
- Art. 10 canone di affitto – principi generali
- Art. 11 vendita di terreno nel corso dell'annata agraria ripartizione del canone
- Art. 12 canone di affitto per vigneti e nocioleti
- Art. 13 rivalutazione del canone
- Art. 14 maggiorazione del canone per casi particolari
- Art. 15 miglioramenti – addizioni e trasformazioni
- Art. 16 affitto di terreni compresi in piani urbanistici e casi particolari
- Art. 17 commissione di indirizzo e vigilanza
- Art. 18 controversie
- Art. 19 decorrenza e durata dell'accordo collettivo sui contratti agrari per la Provincia di Alessandria
- Note sulle formalità della tassa di registro e di bollo, sui contratti di affitto agrario
- Note sulle imposte dirette
- Allegati: tabelle indicative dei canoni "A" – "B" – "C".

PREFAZIONE

La legge del 3 maggio 1982 n. 203, con l'art. 45 promuove l'autonomia sindacale garantendo alle Organizzazioni Professionali Agricole, maggiormente rappresentative a livello nazionale la facoltà di perfezionare accordi collettivi provinciali, sui contratti di affitto agrario in deroga alle norme imperative di legge.

L'istituto dell'affittanza costituisce, lo strumento indispensabile per migliorare l'assetto fondiario delle aziende agricole, la cui superficie media è tra le più basse a livello comunitario.

La tanto criticata legge del 3 maggio 1982, n° 203, che disciplina a tutt'oggi l'affitto dei fondi rustici, prevede la possibilità all'art. 45, di stipulare accordi in deroga alle regole stabilite della legge stessa, purché le parti siano assistite dalle rispettive Organizzazioni Professionali Agricole, quelle tra le più rappresentative a livello nazionale.

Subito dopo l'emanazione della legge, il contratto in deroga ex art. 45 ha preso man mano vigore, e si è dimostrato l'unico strumento per far avvicinare le esigenze della proprietà e dell'impresa agricola.

In questo periodo, tuttavia, non sono mancate diversità di interpretazione e criteri di assistenza, proprio per ovviare a questo inconveniente in perfetta armonia, tra le associazioni di categoria si è deciso di rendere omogenea l'attività di assistenza richiesta dalla Legge, con la sottoscrizione nel 1993 del primo accordo collettivo sui contratti agrari per la provincia di Alessandria, nel tempo rinnovato, integrato e aggiornato.

Questo accordo, in ultima analisi, non vuole essere un'imposizione di regole astratte in cui imbrigliare la quotidiana assistenza ma una "raccolta" di norme basilari che l'ormai ultradecennale esperienza dei Sindacati di categoria firmatari dell'accordo, hanno maturato e che si sono dimostrate valide nella pratica; il tutto per favorire l'effettivo sviluppo del contratto d'affitto e quindi dell'agricoltura alessandrina.

PARTI FIRMATARIE DELL'ACCORDO COLLETTIVO SUI CONTRATTI AGRARI PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Le Organizzazioni Professionali Agricole della Provincia di Alessandria:

- **Confagricoltura Alessandria** in rappresentanza dei suoi Sindacati di categoria; rappresentata dal Presidente pro tempore Paola Maria Sacco, assistita da Cristina Bagnasco Direttore e da Piero Viscardi Direttore di Zona;
- **Coldiretti Alessandria** rappresentata dal Presidente pro tempore Bianco Mauro, assistito da Bianco Roberto Direttore, e da Emiliano Bracco Vicedirettore;
- **Confederazione Italiana Agricoltori** in rappresentanza anche dell'Associazione Provinciale coltivatori a contratto, rappresentata dal Presidente pro tempore Daniela Ferrando; assistita da Paolo Viarengi, Direttore e da Massimo Ramella Referente di zona;
- **Sindacato dei Proprietari con beni affittati Alessandria aderente alla Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria** rappresentato dal Presidente pro tempore Massimo Tarino Arlotta assistito dal Segretario Pio Rendina.

PREMESSO

- Visto l'accordo nazionale in materia di affitto di fondi rustici sottoscritto in Roma il 16 dicembre 1996;
- Vista l'utilità dello strumento del contratto di affitto attraverso l'applicazione del primo e dell'ultimo comma dell'art. 45 della legge 3 maggio 1982 n° 203;
- Tenuto conto della duplice esigenza di dare maggiori garanzie

per lo sviluppo aziendale ed imprenditoriale del conduttore sia esso coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo professionale e di adeguare la remunerazione del capitale fondiario del concedente;

- Preso atto dell'applicazione ormai diffusa dei contratti in deroga che impegnano direttamente le Organizzazioni Professionali all'assistenza alla predisposizione e conclusione di tali Contratti, e a rendere la necessaria consulenza alle parti;
- Visto l'accordo vigente in Provincia di Alessandria sottoscritto il 11/11/2009 tra le stipulandi Organizzazioni Sindacali;
- Le Organizzazioni Professionali, al fine di tutelare e temperare gli interessi collettivi delle rispettive categorie economiche dei proprietari e degli affittuari, si impegnano a dare piena applicazione e ad attenersi alle regole previste dal presente accordo nell'assistenza alla stipulazione di contratti individuali;
- Le Organizzazioni Professionali intendono dare adeguate risposte alle esigenze delle rispettive imprese agricole associate, ritenendo lo strumento dell'affitto importante sia per la formazione di nuove imprese agricole, sia per l'ampliamento della superficie di imprese già costituite;
- Le Organizzazioni Professionali firmatarie auspicano che alla scadenza dei rapporti di affitto, l'affittuario uscente venga preferito ai terzi, a parità delle condizioni contrattuali stabilite dal concedente, così come previsto dall'art. 4 bis della Legge 3/5/1982 n°203 fatti salvi i casi in cui tale auspicio non possa essere realizzato, per fatti e circostanze che lo impediscono;
- In data 11 Novembre 2013 è andato a scadenza l'ACCORDO COLLETTIVO SUI CONTRATTI AGRARI PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA stipulato in data 11/11/2009 prorogato sino ad oggi;

- Da tempo l'Accordo Collettivo ha influito positivamente nei rapporti tra la proprietà concedente e gli affittuari conduttori;
- Le Organizzazioni Professionali agricole della Provincia di Alessandria concordemente ritengono di rinnovare per cinque anni il precedente accordo, con le modifiche ed integrazioni approvate, con decorrenza dalla annata agraria 2023/2024, con l'impegno di verificarne annualmente le norme in rapporto alle condizioni dell'economia agricola, e se del caso intervenire e apportare le necessarie modifiche e/o integrazioni all'accordo stesso.

Ciò premesso, le stipulandi Organizzazioni Professionali, così come disposto dall'ultimo comma dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n° 203 sottoscrivono:

**IL PRESENTE ACCORDO COLLETTIVO SUI
CONTRATTI AGRARI PER LA PROVINCIA DI
ALESSANDRIA**

**ART. 1
OGGETTO**

I principi e le regole contenuti nel presente Accordo Collettivo hanno valore indicativo e si applicano in caso di rinnovo dei contratti d'affitto in scadenza, e a nuovi contratti.

**ART. 2
ASSISTENZA SINDACALE - NELLE AFFITTANZE
AGRARIE - ACCORDI IN DEROGA
EX ART. 45 L. 203/1982**

Com'è noto, l'art. 45 L. 203/82, nel più ampio contesto delle norme che disciplinano l'affitto di fondo rustico, consente alle parti del

contratto di convenire pattuizioni in deroga alle disposizioni imperative dettate dalla legge se convenute con la specifica assistenza delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale attraverso le rispettive articolazioni territoriali. Il legislatore con l'articolo 45 della legge n°203/1982 ha voluto attribuire alle organizzazioni professionali agricole un ruolo estremamente importante e delicato da porsi, come è stato da più parti rilevato, in alternativa alla disciplina legislativa in materia di rapporti agrari.

Esse infatti, nel ruolo che è stato loro affidato dalla legge, devono prefiggersi la tutela e la rappresentanza degli interessi collettivi delle rispettive categorie economiche che istituzionalmente sono ad essi affidati. Per questo le Organizzazioni, come peraltro è stato sottolineato anche da una copiosa giurisprudenza, non devono limitarsi ad esprimere un mero consenso, ad apporre un visto di approvazione ad accordi che vengono loro sottoposti da singoli concedenti o affittuari né a curare solo la parte tecnica di redazione del contratto. Esse dovranno invece attivamente partecipare alla elaborazione di tutte le clausole contrattuali, eventualmente anche rifiutandosi di concorrere alla stipula del contratto laddove ritengano lesivi e pregiudicati gli interessi della categoria da essi tutelata.

Nel contesto, è dunque evidente che l'assistenza demandata dall'art. 45 alle "*organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale*", è una assistenza di **natura sindacale**, ovvero una assistenza attraverso cui l'organizzazione professionale espleta in modo altresì peculiare e tipico il ruolo di tutela della categoria rappresentata, compito che le è anche costituzionalmente riconosciuto ed affidato.

Nelle su riportate affermazioni, si conferma quindi che il ruolo di assistenza che la legge ha inteso specificatamente affidare alle organizzazioni professionali è di tipo prettamente sindacale in virtù

della natura di tali organizzazioni e delle attività che ad esse (ed a esse soltanto) fanno capo.

In conclusione per le considerazioni suddette si ritiene che in sede di stipula degli accordi in deroga ex art. 45 L. 203/82, non siano legittimati altri soggetti a prestare l'assistenza qualificata prevista dalla legge per convenire pattuizioni in deroga alla legge 203/82, assistenza attribuita invece **in via esclusiva** alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro articolazioni provinciali.

In via esemplificativa e non esaustiva si riportano qui di seguito le caratteristiche e le condizioni che definiscono una associazione di categoria agricola maggiormente rappresentativa:

- consistenza numerica dell'Organizzazione, che garantisca una equilibrata distribuzione degli iscritti su tutto il territorio nazionale, e delle categorie che le Organizzazioni stesse intendono tutelare;
- presenza di una sede nazionale, che dotata di risorse umane e materiali adeguate, coordini le attività su tutto il territorio nazionale;
- partecipazione dell'organizzazione sindacale alla stipula dei **contratti collettivi di lavoro, in combinato con il principio della capacità rappresentativa;**
- presenza in organismi pubblici quali "CNEL, INAIL, INPS, CAMERE DI COMMERCIO ECC.." in rappresentanza della categoria imprenditoriale agricola o del lavoro.

ART. 3

DEFINIZIONE DI NUOVO CONTRATTO

Per nuovo contratto, si intende sia quello stipulato tra i contraenti non vincolati in precedenza da alcun contratto scritto, sia quello che, pur stipulato tra concedente e affittuario, abbia come oggetto nuovi appezzamenti di terreno o nuovi fondi rustici, di-

versi da quelli oggetto di un rapporto già in corso e sia infine i contratti sottoscritti in deroga ai sensi dell' art 45 della legge 203/1982 dopo la naturale scadenza del contratto precedente nel quale si prevedeva l'inderogabile scadenza del contratto già disdetto all'atto della sottoscrizione del contratto, e tutto questo sia che si tratti di affittuario coltivatore diretto e/o imprenditore agricolo o società.

ART. 4 TIPI DI CONTRATTO

I contratti di affitto si distinguono in:

– **Contratti di affitto di fondi rustici**

Hanno per oggetto un fondo agricolo dotato di infrastrutture, impianti fissi (fabbricati, abitativi e strumentali, magazzini, stalle, ecc.) tali da renderli unità produttiva autonome e sufficienti.

– **Contratti di affitto di arrotondamento**

Hanno per oggetto appezzamenti di terreno privi di strutture abitative e di fabbricati rurali o con strutture del tutto insufficienti. L'affittuario deve essere titolare di un'impresa agricola già esistente a cui saranno complementari i nuovi appezzamenti di terreno.

ART. 5 CONTRATTI DI AFFITTO PER LA COLTIVAZIONE DEL PIOPPO

Trattasi di affitto particolare, in quanto la coltura del pioppo impegna l'imprenditore agricolo e il fondo per un decennio e oltre e trova remunerazione non nei raccolti annuali periodici, ma solo al momento del taglio del pioppeto maturo.

Tale coltura, si pone tra quelle che maggiormente si prestano alla stipula di un contratto di affitto in deroga in base all'art. 45, stante

le sue particolari caratteristiche.

Ciò che maggiormente deve essere attenzionato è la forma di determinazione e di corresponsione del canone di affitto, che è da calcolarsi alla fine del periodo di coltivazione, ed è commisurata ad una percentuale del legname prodotto.

Nell'affitto, il concedente, **è e rimane assolutamente estraneo alla conduzione** e gestione aziendale e perciò deve rimanere indenne dai rischi che esse comportano, rischi che invece incombono normalmente in capo al titolare di contratti associativi **come coimprenditore** unitamente al concessionario.

Poiché il contratto di affitto è un rapporto di scambio e non associativo, il concedente ha diritto di percepire un canone determinabile in modo certo ed indipendente dallo svolgersi dell'impresa.

Nel Codice civile, era contemplato per i fondi rustici il **così detto affitto parziario**, e cioè un rapporto d'affitto in cui il canone invece di essere determinato in denaro, era rapportato ai principali prodotti del fondo, nel senso che al concessionario si dovevano tanti quintali di grano, tanto di mais, tanto di latte, tanto di foraggi ecc.

In mancanza dei prodotti, il canone poteva determinarsi in riferimento ai prezzi degli stessi, correnti nella zona in cui era ubicata l'azienda.

Anche volendo derogare al canone in danaro, il riferimento al prodotto del fondo dovrà essere determinato in quantità certa dimodochè in ogni caso si riesca a quantificare in maniera precisa l'equivalente in danaro.

In conclusione l'accordo in deroga sarà: **"l'affittuario corrisponderà al proprietario quale accumulo annuo di affitto, un importo in denaro in misura pari al ---% della intera p.l.v., calcolata al prezzo di macchiatico del legname in vigore all'epoca del taglio."** Detto importo sarà corrisposto al

proprietario, dopo l'abbattimento dei pioppi, e immediatamente dopo aver incassato il corrispettivo.

All'atto di abbattimento dei pioppi avverrà contestualmente la scadenza del contratto di affitto.

In conseguenza di ciò, risulta evidente che, pur mantenendo ferma la percentuale del prodotto da considerarsi canone ordinario **in questo particolare rapporto di affitto, è indispensabile e necessario stabilire o in denaro o in una quantità certa di prodotto, un corrispettivo minimo da corrispondersi al concedente in affitto nel caso che si verifichi la perdita del prodotto.** A questo proposito, si renderà necessario, che le parti di comune accordo, sottoscrivano polizza assicurativa della coltura contro i danni da avversità, stabilendo anche i valori da assicurare e come verrà ripartita tra le parti la spesa della polizza.

Pertanto sulla base delle considerazioni sopra espresse, è naturalmente possibile stipulare specifici contratti di affitto per la coltivazione del pioppo, ai sensi dell'art. 45 della legge 3/5/1982 n. 203, tenendo in debita considerazione quanto sopra esposto.

ART. 6

**CONTRATTI ATIPICI PER I QUALI È ESCLUSA
L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 3/5/1982 N. 203, E
DEL PRESENTE ACCORDO COLLETTIVO.**

**(-CONTRATTI DI COMPARTICIPAZIONE LIMITATA A
SINGOLE COLTIVAZIONI STAGIONALI; -
COLTIVAZIONI INTERCALARI; VENDITA DI ERBE DI
DURATA INFERIORE A UN ANNO, QUANDO SI
TRATTA DI TERRENI NON DESTINATI A PASCOLO
PERMANENTE MA SOGGETTI A ROTAZIONE
AGRARIA)**

La giurisprudenza ha specificato che quando un contratto agrario non ha per oggetto un terreno determinato, bensì una quota

ideale di prodotto, che possa essere ricavata da una certa estensione di terreno astrattamente considerata, con mancanza di partecipazione ai capitali, alle spese, ed ai rischi di impresa, si **ha un rapporto di prestazione d'opera con retribuzione in natura sotto forma di cointeressenza al prodotto e non potrà mai qualificarsi di compartecipazione agraria.**

La **compartecipazione agraria** invece, è caratterizzata dal fatto che la titolarità e l'esercizio di impresa agricola deve rimanere in capo al concedente, cioè al titolare del diritto reale e personale, di godimento sul fondo (proprietario o affittuario dei terreni) e nell'apporto, da parte del partecipante del suo lavoro manuale (e non solo) per la coltivazione del fondo medesimo.

In pratica **nel contratto di compartecipazione agraria** due aziende agricole apportano i fattori produttivi al fine della produzione; di norma il proprietario o affittuario del terreno apporta, oltre alla disponibilità del terreno, il lavoro di meccanica agraria, il compartecipante, di norma, apporta invece, i mezzi tecnici della produzione, intesi come concimi, antiparassitari, sementi o piante, e la commercializzazione dell'intera produzione (se non viene divisa tra le parti sul campo).

La giurisprudenza ha correttamente posto in evidenza, che nella compartecipazione di natura associativa (equiparabile ai contratti di mezzadria e colonia parziaria) vi è la partecipazione di ambedue i soggetti del rapporto alle spese, agli utili e ai rischi di impresa.

Conseguentemente, questo particolare contratto, è soggetto a tutte le prescrizioni e i divieti posti dalla legislazione agraria per i contratti di natura associativa, (Art. 25 e seguenti L. 203/1982), salvo quanto disposto dall'art.56 della medesima Legge che recita testualmente:

“Non si applicano le disposizioni della l.203/82 ai contratti, agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali, nè alle con-

cessioni per coltivazioni intercalari, né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno, quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria”.

Si evidenzia che:

- Le coltivazioni stagionali sono quelle che si concretizzano in un limitato periodo dell’anno e che il restante periodo il terreno è utilizzato dal concedente per le colture principali;
- Le coltivazioni intercalari sono quelle che si realizzano nella breve pausa tra due colture principali;
- I contratti per la vendita di erba in campo (o in piedi), i cui contratti sono di durata inferiore ad un anno e le erbe non devono essere prodotte su terreni destinati a pascolo permanente, bensì su terreni sui quali si pratica effettivamente una rotazione agraria;
- Le coltivazioni messe in atto attraverso contratti di compartecipazione relativi a singole colture stagionali si realizzano con la formazione di **un’azienda comune** tra partecipante e partecipante, con organizzazione, anche minima dei fattori della produzione e che l’apporto del partecipante non deve limitarsi al solo lavoro.

In pratica queste coltivazioni brevi, permettono di concedere, ad altri, i terreni limitatamente per il tempo intercorrente tra la fine di una coltura principale, e l’inizio dell’altra pure principale, **che deve sempre essere intesa come concessione precaria e mai ripetuto questo tipo di contratto sugli stessi terreni.**

Il legislatore ha lasciato in vita nel campo del diritto agrario, la sola compartecipazione per singole colture stagionali di cui all’art. 56 n.203/82; perché tale Articolo, possa essere considerato applicabile, dovrà trattarsi non solo di contratti agrari di compartecipazione per singole colture stagionali, ma di rapporti eccezionali, sia nel tempo, in relazione alla durata dell’intero anno agrario, sia nell’estensione, come deriva dal termine “singole col-

tivazioni”; dovrà trattarsi di coltivazioni di entità limitate rispetto alla superficie del fondo dell’associante e rispetto anche alle colture normali del terreno.

Va ricordato che non si può parlare di coltivazione stagionale per singola coltura quando la stessa assume importanza preminente nell’economia della coltivazione del fondo condotto dall’associante o si svolge per un periodo di tempo quasi annuale.

Al di fuori di questi rigidi limiti, non può trovare applicazione l’art.56 L .n. 203/82, e in caso di contenzioso tra le parti si incorrerebbe nel dettato della legge 203/82 cioè si configurerebbe un contratto di affitto con tutto quello che ne conseguirebbe.

ART. 7

INDICAZIONI SU DURATA DEI CONTRATTI

- La durata dei contratti di affitto è commisurata alla destinazione economica ed alla vocazione produttiva del fondo in concessione;

- In presenza di comprovate necessità agronomiche e di particolari caratteristiche strutturali dell’azienda, in coerenza con gli investimenti produttivi nonché per i fondi rustici soggetti a normale rotazione agraria la durata deve essere concordata dalle parti con l’assistenza dei rispettivi rappresentanti sindacali.

Per l’ampliamento delle condizioni strutturali di un’impresa agricola valida, sotto il profilo tecnico economico nonché nel caso in cui il fondo sia destinato ad impegni previsti dalle misure agro-ambientali comunitarie, del Complemento sviluppo rurale C.S.R. 2023-2027, la durata non deve essere inferiore alla durata dell’impegno stesso.

- Per i contratti di affitto i cui terreni sono destinati a vivai di barbatelle di viti, di pioppelle, di piante madri di vite, la durata sarà la seguente:

- vivai di barbatelle di viti, 2 anni eccezionalmente, per causa

di forza maggiore prolungato di 1 anno;

- vivai di pioppelle anni 2, eccezionalmente per causa di forza maggiore prolungata di 1 anno;

- vivai di piante madre di viti non inferiore 9 anni salvo diverso accordo delle parti.

Per i contratti di cui sopra che prevedono la presenza di giovani affittuari, coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali (IAP) di età fino a 41 anni non compiuti, impegnati con piani di miglioramento aziendali definiti, le Organizzazioni Professionali si impegnano a incentivare durate adeguate; **inoltre ove sussistano comprovate necessità dei contraenti, le date di inizio e termine dei contratti agrari, convenzionalmente stabilite (Art. 39 L. 203/1982), con inizio all'11 novembre e fine al 10 novembre successivo (annata agraria), potranno essere variate; così pure in tutti i casi dove la parte affittuaria aderisce al "complemento sviluppo rurale (CSR) della Regione Piemonte adottato con dgr. 17-6532 del 20/02/2023, in attuazione del piano strategico nazionale Pac 2023-2027, approvato con decisione della Commissione Europea C (2022) 8645 del 2/12/2022" in deroga alle norme della L. 3/05/1982 nr. 203 è data facoltà alle parti, limitatamente all'ultima annata di durata del contratto di prevedere la scadenza dello stesso al 31 dicembre, senza che ciò valga quale prolungamento del contratto, per la successiva annata agraria, tantomeno è da intendersi quale tacito rinnovo; tale deroga viene accordata unicamente per una esigenza normativa, contenuta nel Complemento Sviluppo Rurale della Regione Piemonte. In questo caso la parte affittuaria ultimate le operazioni di raccolta relative all'ultima annata agraria di validità del contratto si dovrà astenere nel periodo 11 novembre – 31 dicembre dall'eseguire lavorazioni agricole preparatorie e propedeutiche alla successiva annata agraria (salvo che non venga preventiva-**

mente concordato tra le parti di sottoscrivere un nuovo contratto).

Contratti di affitto di fondi rustici

Le associazioni stipulanti il presente accordo indicano concordemente una durata consigliata:

- minima di 6 anni, per i terreni sui quali vengono coltivate colture seminativi;
- minima di 9 anni in presenza di colture arboree già impiantate che non richiedono investimenti.
- non inferiore a 15 anni nell'ipotesi in cui si intenda praticare coltura arboree, e nella ulteriore ipotesi che le spese per la realizzazione dell'impianto, concordemente venga stabilito che saranno interamente a carico della parte affittuaria.

- Contratti di arrotondamento

Minimo suggerito 2 anni.

Per le colture orticole intensive, con ciclo vegetativo inferiore all'anno, la durata del contratto può essere pattuita caso per caso. Sono comunque fatti salvi gli accordi in deroga sottoscritti fra le parti con l'assistenza delle rispettive Associazioni di Categoria.

ART. 8

CESSAZIONE – DISDETTA – SCADENZA DEI CONTRATTI DI AFFITTO

Disdetta

I contratti di affitto, stipulati ai sensi del presente Accordo, devono prevedere nell'articolato degli stessi, con formula scritta che cessano automaticamente alla scadenza indicata senza il preventivo bisogno di disdetta, in quanto data ed accettata all'atto della firma del contratto.

In alternativa, è facoltà delle parti invece prevedere, nel contratto

con formula scritta, l'obbligo di disdetta almeno un anno prima della scadenza, qualora nel contratto non sia sancita la cessazione automatica; ed infine è data ulteriore facoltà alle parti, di prevedere il tacito rinnovo (**per una sola volta**), per un uguale periodo ed alle stesse condizioni del contratto scaduto; in questo ultimo caso si dovrà annotare l'eventuale scadenza ultima del contratto conseguente il rinnovo tacito, così pure il versamento della tassa di registro relativa al periodo del tacito rinnovo.

L'eventuale protrarsi dell'occupazione del fondo dopo la scadenza perentoria del contratto, si concretizza "l'occupazione senza titolo", assumendosi l'ex affittuario/conduuttore ogni responsabilità conseguente a tale fatto.

Decorrenza dei contratti di affitto di fondi rustici e di arrotondamento è fissata dall'11 novembre.

ART. 9 PRELAZIONE IN CASO DI NUOVO AFFITTO

Nei contratti previsti dal presente accordo, dovrà essere annotata nell'articolato del contratto, la norma del diritto di prelazione da parte dell'affittuario in caso di nuovo affitto in applicazione dell'art. 4 bis della L.203/1982 introdotto dall'art. 5 del D.lgs. 18/05/2001, n. 228.

In pratica qualora la parte concedente abbia intenzione di cedere in affitto il fondo ad altri e a condizioni diverse, tre mesi prima della scadenza del contratto stesso (10 agosto), dovrà comunicare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e/o pec, all'affittuario le nuove condizioni di affitto, decise dal concedente, o che il medesimo le avesse ricevute da terzi; **(i rappresentanti sindacali si devono astenere dall'avallare la rinuncia preventiva alla prelazione all'atto della firma del contratto in deroga alla Legge 203/1982)** ritenendo le medesime associa-

zioni nullo l'eventuale accordo preventivo tra le parti di rinuncia al diritto di prelazione in caso di nuovo affitto, e pertanto tale previsione non dovrà e non potrà essere annotata nei contratti di affitto in deroga.

ART. 10

CANONE DI AFFITTO - PRINCIPI GENERALI

Il canone di affitto dovrà essere commisurato alla superficie oggetto dell'affitto, alla fertilità, all'accorpamento, all'ubicazione del fondo, alle colture praticate o praticabili, alle strutture produttive, alla dotazione di fabbricati civili e strumentali, alla durata del contratto e allo stato di conservazione degli immobili e all'adeguatezza ed efficienza di tutti questi elementi.

Nella quantificazione del canone dovrà essere presa in considerazione, in modo particolare, la reale dotazione di acque per uso irriguo (attraverso la presenza di idonei pozzi e/o adesione a consorzi irrigui e/o alla presenza di concessioni preferenziali per l'attingimento da corsi d'acqua), ed il loro costo nonché l'incidenza del costo stesso sui complessivi costi aziendali.

Il canone per ettaro potrà essere pattuito e corrisposto in denaro, o in una quantità di prodotto da definirsi per ettaro e verrà pagato in corrispondenti euro prendendo a base il prezzo medio del prodotto pubblicato dalle mercuriali della CCIAA di Alessandria-Asti nel mese concordato; le parti nella eventualità, potranno anche prevedere un canone minimo garantito in denaro, nel caso in cui i prodotti di riferimento per la quantificazione del canone, subiscano un drastico calo.

Considerata la notevole eterogeneità delle situazioni contrattuali derivanti anche dalle sostanziali differenze esistenti in ambito Provinciale, per quanto riguarda l'ubicazione, la fertilità, le destinazioni colturali, le strutture e le potenzialità delle aziende e dei

terreni, al presente Accordo sono allegate le tabelle "A", "B", "C", sulle quali sono annotati dei valori indicativi che rappresentano i canoni attualmente più ricorrenti e praticati.

Resta ferma la facoltà per le parti di definire un canone diverso, da concordarsi con l'assistenza dei rappresentanti delle rispettive Associazioni Sindacali di Categoria.

Infine per i terreni e i fondi ubicati in zone di montagna, considerata la loro specificità, il canone sarà pattuito caso per caso tra le parti con l'assistenza dei rispettivi rappresentanti delle Associazioni Sindacali di Categoria.

Qualora le parti (proprietari e affittuari), in autonomia, concordano dei canoni esageratamente alti e/o esageratamente bassi, non rispondenti e commisurati ai principi generali sopra enunciati, i rappresentanti sindacali devono far notare alle parti stesse la sproporzionalità tra la cosa affittata e il canone, e nell'eventualità ciò dovrà essere annotato nei contratti stessi, evidenziando anche la giustificazione data dalle parti.

ART. 11

VENDITA DI TERRENO NEL CORSO DELL'ANNATA AGRARIA RIPARTIZIONE DEL CANONE

Fatto salvo quanto previsto dall'Art. 43 della L. 3/05/1982 nr. 203, qualora un terreno/fondo rustico concesso in affitto con regolare contratto, venga venduto nel corso dell'annata agraria, e l'affittuario abbia rinunciato all'acquisto (prelazione), e il rapporto di affitto continua con il nuovo proprietario acquirente, il canone di affitto, fatti salvi diversi accordi tra le parti, va ripartito e corrisposto in dodicesimi tra il precedente proprietario venditore, e il nuovo proprietario acquirente, con riferimento alla data di stipula dell'atto di compravendita.

ART. 12

CANONE DI AFFITTO PER VIGNETI E NOCCIOLETTI

- Canone vigneti

Considerata l'estrema varietà di vitigni, le differenze di resa e di valore dei vini prodotti, la vetustà del vigneto, le fallanze presenti, ecc..., il canone per l'affitto dei terreni coltivati a vigneto tenuto conto delle norme definite dai relativi disciplinari potrà essere pattuito e corrisposto con riferimento ad una quantità di uva indicata nella allegata Tabella indicativa "C", e verrà pagato in corrispondenti euro prendendo a base il prezzo medio delle uve indicate dalle mercuriali, della Camera di Commercio di Alessandria-Asti, a seconda del caso nei mesi di settembre, ottobre, novembre di ogni anno; è facoltà ulteriore delle parti pattuire che il prezzo dell'uva sarà quello liquidato dalla cantina sociale di riferimento e con il relativo sistema rateale di pagamento delle uve adottato dalla cantina.

- Canone noccioletti

Il canone di affitto dei terreni coltivati a nocciolo specializzato, potrà essere commisurato al valore in denaro di una quantità di nocciole (con guscio) indicato nella allegata tabella "C".

Il prezzo delle nocciole sarà quello, (tenuto conto del "punto resa") pattuito e riferito, sia alla tipologia delle nocciole sia al periodo, da rilevare dalle mercuriali dalla Camera di Commercio di Alessandria-Asti.

In alternativa, sia il canone dei vigneti sia il canone dei noccioletti, potrà essere pattuito tra le parti in una somma di denaro per ogni ettaro di coltura, concordata con l'assistenza dei rispettivi Rappresentanti Sindacali di Categoria.

ART. 13

RIVALUTAZIONE DEL CANONE

Con riferimento alla sentenza della corte costituzionale n° 318/2002 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale degli articoli 9 e 62 della Legge 203/82, preso atto che il legislatore non ha sostituito le norme cessate con altre, e tenuto conto altresì che contrariamente a ciò, alcune commissioni tecniche provinciali stabiliscono l'adeguamento dei canoni ex art. 10 L. 203/82; considerato che sul problema a livello nazionale, è stato sottoscritto l'accordo con cui Confagricoltura, Coldiretti, C.i.a., e Proprietà Fondiaria si impegnano comunque a favorire la stipula di accordi in deroga ex art. 45 L. 203/82, questo al fine di risolvere o di prevenire le eventuali controversie conseguenti la sentenza della Corte Costituzionale.

Il canone potrà essere aggiornato, se in denaro, con il meccanismo previsto dalla Legge 392/1978 (e vale a dire che il canone potrà essere aggiornato a decorrere dalla seconda annata) in misura non superiore al 75% della variazione del costo della vita accertata dall'Istat con l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati verificatasi nell'anno precedente. L'aggiornamento del canone decorrerà dalla seconda annata agraria) o con altro meccanismo concordato fra le parti, con l'assistenza dei rispettivi Rappresentanti Sindacali di Categoria. Con la precisazione che la quota di aggiornamento del canone scaturita dall'applicazione dell'indice Istat andrà sommata al canone stesso all'atto del pagamento della seconda annata agraria; conseguentemente il canone, più la quota di aggiornamento Istat diventa imponibile per il calcolo della maggiorazione della terza annata agraria e così per tutte le annate fino alla naturale scadenza del contratto.

ART. 14
MAGGIORAZIONE DEL CANONE PER CASI
PARTICOLARI

In presenza di fabbricati civili e strumentali, di strutture aziendali, di impianti fissi e tenuto conto anche della durata del contratto, per la maggiorazione del canone di affitto si deve tenere in debita considerazione lo stato di conservazione, adeguatezza ed efficienza di questi elementi.

Altre eventuali maggiorazioni del canone potranno stabilirsi tra le parti, (con l'assistenza delle rispettive Associazioni Sindacali di Categoria) caso per caso, per qualità di coltura non previste nelle allegate Tabelle indicative **A - B - C** e per altre situazioni non previste.

ART. 15
MIGLIORAMENTI - ADDIZIONI - TRASFORMAZIONE

Per i contratti di arrotondamento le parti potranno prevedere il divieto di esecuzione dei miglioramenti, ovvero stabilire che i medesimi possano essere fatti solo previo accordo scritto tra le parti. Nei contratti d'affitto di fondi rustici dovrà essere prevista e disciplinata tra le parti la possibilità di eseguire miglioramenti, così pure si potrà prevedere il divieto di esecuzione degli stessi nel corso degli ultimi due anni di durata dell'affitto, e in generale il divieto di effettuare miglioramenti o qualsiasi opera senza il preventivo consenso scritto della proprietà concedente. Tuttavia nel caso in cui i miglioramenti non siano stati ammessi all'atto della stipulazione del contratto e per sopravvenuti fatti imprevisi od imprevedibili si rendessero necessari, e nell'ipotesi in cui le parti non trovassero l'accordo per l'esecuzione degli stessi, potranno chiedere l'intervento della "Commissione di indirizzo", prevista dal seguente art. 17, al fine di promuovere un eventuale accordo.

Nel caso in cui i miglioramenti vengano già previsti al momento della stipulazione del contratto, dovrà essere chiaramente definito e annotato nel contratto stesso:

- a) chi li esegue;
- b) chi ne sopporta il costo o come questo venga eventualmente suddiviso;
- c) l'eventuale adeguamento della durata del contratto;
- d) l'eventuale adeguamento del livello del canone in aumento e/o diminuzione a seconda che il miglioramento sia eseguito dall'affittuario o dal proprietario o assieme, ed in ogni caso tenuto conto dei coefficienti di ammortamento applicabili per analogia secondo la legislatura tributaria;
- e) sottoscrivere scrittura di accordo con allegato preventivo di spesa.

ART. 16

AFFITTO DI TERRENI COMPRESI IN PIANI URBANISTICI E CASI PARTICOLARI

Quando il contratto ha per oggetto terreni che all'inizio dell'affitto, in base a piani urbanistici, hanno destinazione diversa da quella agricola, ma con possibilità di essere coltivati, la durata potrà essere liberamente pattuita (anche inferiore all'annata agraria nelle ipotesi che vengano praticate colture stagionali e/o intercalari).

Il contratto potrà prevedere la facoltà per il proprietario di ottenere l'immediata restituzione del terreno corrispondendo all'affittuario solo l'indennizzo per i frutti pendenti, escluso ogni altra indennità o diritto. In alternativa la restituzione potrà avvenire alla fine dell'annata agraria in cui è stata fatta la richiesta di risoluzione anticipata .

Qualora il proprietario conduttore per cause di forza maggiore,

sia costretto ad affittare tutti o parte dei terreni, è possibile derogare dalle norme contenute nell'Accordo, alla condizione che la deroga venga fatta propria nel contratto di affitto, con l'intervento e l'assistenza delle rispettive Organizzazioni Sindacali di Categoria.

ART. 17

COMMISSIONE DI INDIRIZZO E VIGILANZA

Viene istituita una Commissione di indirizzo e vigilanza Provinciale, per il rispetto dell'Accordo Collettivo, alla quale i proprietari concedenti e gli affittuari conduttori, legati da contratto di affitto in deroga, si potranno rivolgere, nel caso in cui sorga tra gli stessi controversia discendente dal contratto di affitto tra essi intercorrente.

La Commissione è composta, da due rappresentanti per ogni Organizzazione Sindacale di Categoria che ha sottoscritto il presente Accordo, dei quali uno effettivo ed uno supplente.

Le deliberazioni della Commissione dovranno essere prese all'unanimità.

I componenti designati risultano:

- per Confagricoltura Alessandria, il Sig. Viscardi Piero quale membro effettivo, e il Sig. Ferro Matteo quale membro supplente;
- per la Coldiretti Alessandria, il Sig. Bracco Emiliano, quale membro effettivo e il Sig. Rosso Giovanni quale membro supplente;
- per la Confederazione Italiana Agricoltori, in rappresentanza anche dell'associazione Provinciale Coltivatori a contratto, il Sig. Ramella Massimo, quale membro effettivo e il Sig. Ferrero Massimiliano quale membro supplente;
- per il Sindacato Provinciale dei proprietari con beni affittati

Alessandria, aderente alla Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria il Sig. Pio Rendina quale membro effettivo e il Sig. Massimo Arlotta Tarino quale membro supplente.

ART. 18 CONTROVERSIE

- In caso di controversia, insorta tra i contraenti (proprietari e affittuari) gli stessi, come sopra detto, potranno fare istanza alla citata Commissione di indirizzo e vigilanza, per esperire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l'assistenza dei rispettivi Rappresentanti Sindacali di Categoria, dandone notizia all'altra parte e alla corrispettiva Organizzazione professionale agricola mediante una lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o Pec.

Se il tentativo per la composizione della controversia, in sede sindacale non riesce, entro 30 giorni dalla comunicazione, ciascuna delle parti è libera di dare inizio alla procedura del tentativo di conciliazione presso la Regione Piemonte previsto dall'art. 46, della Legge 203/1982 modificato dall'art. 11 Dlgs n. 150/2011, e solo dopo questa eventuale ulteriore mancata conciliazione in questa sede, le parti saranno libere di ricorrere alle autorità giudiziarie per dare soluzione alle loro controversie.

ART. 19 DECORRENZA E DURATA DELL'ACCORDO COLLETTIVO SUI CONTRATTI AGRARI PER LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

- La durata del presente accordo viene convenuta in 5 anni a partire dall'annata 2023/2024 ed esso continuerà ad avere la sua efficacia anche negli anni successivi con rinnovo tacito di 5 anni in 5 anni, sempreché non intervenga disdetta da parte

di una delle Organizzazioni Professionali stipulanti; disdetta da comunicarsi con preavviso di 6 (sei) mesi rispetto alla data di scadenza del quinquennio e delle scadenze dei quinquenni seguenti. In caso di mancata disdetta le norme di cui al presente accordo si intendono tacitamente rinnovate.

- Considerato che i contratti individuali saranno stipulati a norma del I° comma dell'art. 45 L. 203/82, resta pattuito che tutti i contratti sottoscritti nel periodo di efficacia del presente accordo collettivo vincolano le parti fino alla scadenza dei contratti medesimi.

-

- Note sulle formalità di registro e bollo

- I contratti agrari sono esenti dalla tassa di bollo, ai sensi dell'art. 25 tabella allegata al D.P.R. 642/72 modificato dal D.P.R. 955/82.
- I contratti agrari scontano l'aliquota dello 0,5 % quale tassa di registro con un minimo di € 67,00.

I contratti stipulati tra proprietari e giovani affittuari di età compresa tra i 18 e i 40 anni, godono rispettivamente:

- Dell'esenzione della rivalutazione dei redditi dominicali per i proprietari;
- Dell'esenzione della rivalutazione dei redditi agrari per gli affittuari;
- Dell'esenzione della registrazione.

-Note sulle imposte dirette

Ai sensi e per gli effetti della L. 15/12/1998 n° 441 (norme per la diffusione e la valorizzazione dell'imprenditoria giovanile in agricoltura), è concesso ai sensi dell'art. 14 della medesima legge: ai soli fini dell'imposta sui redditi, non si applicano le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari per tutto il periodo di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime

rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli, a giovani affittuari aventi la qualifica di coltivatore diretto e/o I.A.P. purché la durata del contratto stesso non sia inferiore a 5 anni, così come previsti dall'art. 31 comma 1 della Legge 23/12/1994 n° 724 e dall'art. 3 comma 50 della Legge 23/12/1996 n° 662; in applicazione del disposto della medesima legge 15/12/1999 n. 441, allo scopo di favorire il conseguimento di efficienti dimensioni delle aziende agricole, anche attraverso il ricorso all'affitto, i contratti di affitto in favore dei giovani coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli che non hanno ancora compiuto i quaranta anni sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso. I benefici di cui sopra sono revocati qualora sia accertata dai competenti uffici, la mancata destinazione dei terreni affittati all'attività agricola da parte dell'interessato all'agevolazione.

ALLEGATI

ALLEGATI

TABELLE INDICATIVE PER CANONI IN NATURA O PER IL CORRISPONDENTE VALORE IN DENARO

TABELLA "A"

TABELLA "A"	PIANURA		COLLINA	
COLTURE	CANONE: QUANTITATIVO DI PRODOTTO PER HA		CANONE: QUANTITATIVO DI PRODOTTO PER HA	
SEMINATIVO IRRIGUO	MIN. q.li	9,00	=====	
	MAX q.li	18,00		
SEMINATIVO ASCIUTTO	MIN. q.li	6,00	MIN. q.li	5,00
	MAX q.li	11,00	MAX q.li	10,00
RISO (RISONE)	MIN. q.li	9,00	=====	
	MAX q.li	18,00		
PRATO IRRIGUO	MIN. q.li	12,00	=====	
	MAX q.li	24,00		
PRATO ASCIUTTO	MIN. q.li	6,00	MIN. q.li	5,00
	MAX q.li	12,00	MAX q.li	10,00

Note:

- **il prezzo del grano** a cui fare riferimento, da rilevare dalle mercuriali della C.C.I.A. di Alessandria-Asti nel mese di ottobre di ogni anno, sarà quello relativo alla varietà "**tenero panificabile**" corrispondente alla vecchia varietà tenero buono mercantile, non più in uso.

- **il prezzo del riso** a cui fare riferimento, da rilevare dalle mercuriali della C.C.I.A. di Vercelli nei mesi di novembre e dicembre di ogni anno, sarà quello medio relativo a questo periodo e riferito alle tre principali varietà di riso più diffusamente coltivate nella zona (indica-tipo ribe-selenio)

- **il prezzo del fieno** a cui fare riferimento, da rilevare dalle mercuriali della C.C.I.A. di Alessandria-Asti, nel mese di ottobre di ogni anno sarà quello relativo alla media dei prezzi delle qualità, maggengo di prato irriguo a fermentazione naturale compiuta e, agostano di prato irriguo a fermentazione naturale compiuta;

ALLEGATI

TABELLA "B"

TABELLA "B"	PIANURA	COLLINA
COLTURE	CANONE EURO PER HA	CANONE EURO PER HA
COLTURE ORTICOLE INTENSIVE	MIN. 300,00 MAX 1.000,00	MIN. 200,00 MAX 800,00
COLTURE ORTICOLE ESTENSIVE	MIN. 400,00 MAX 1.100,00	=====
FRUTTETO	MIN. 250,00 MAX 800,00	MIN. 200,00 MAX 700,00
VIVAI DI BARBATELLE	MIN. 700,00 MAX 1.500,00	=====
VIVAI DI PIOPPELLE	MIN. 250,00 MAX 780,00	=====
VIVAI DI PIANTE MADRI DI VITI	MIN. 500,00 MAX 1.200,00	=====

TABELLA "C"

TABELLA "C"	MINIMO	MASSIMO
COLTURE VIGNETI E NOCCIOLETI	CANONE: QUANTITATIVO DI PRODOTTO UVA PER HA	CANONE: QUANTITATIVO DI PRODOTTO UVA PER HA
VIGNETI: MOSCATO D'ASTI GAVI TIMORASSO	10 q.li	20 q.li
BARBERA DEL MONFERRATO BARBERA D'ASTI BARBERA DEI COLLI TORTONESI BRACHETTO D'ACQUI GRIGNOLINO DEL MONF.CASALESE DOLCETTO D'OVADA DOLCETTO D'ACQUI GABIANO RUBINO DI CANTAVENNA MALVASIA DI CASORZO CORTESE DELL'ALTO MONF.TO CORTESE DEI COLLI TORTONESI UVE CHARDONNAY	8 q.li	18 q.li
UVE ROSSE E BIANCHE PER VINI DA TAVOLA	8 q.li	16 q.li
NOCCIOLETI:	NOCCIOLE IN GUSCIO	NOCCIOLE IN GUSCIO
NOCCIOLETI ASCIUTTI	2,50 q.li	4,00 q.li
NOCCIOLETI IRRIGUI	4,00 q.li	6,00 q.li

Note:

- **Il prezzo delle uve** a cui fare riferimento, da rilevare dalle mercuriali della C.C.I.A.A. di Alessandria-Asti, sarà quello medio relativo ai mesi di settembre, ottobre e novembre di ogni anno.

Per individuare il canone per i vigneti di ogni situazione concreta si deve valutare l'epoca di impianto esposizione, giacitura, sistema d'allevamento, forma di potatura e la quantità massima di uva prevista dai disciplinari di produzione.

- **Il prezzo delle nocciole** a cui fare riferimento, da rilevare dal listino prezzi all'ingrosso relativo al tipologia di prodotti di seguito riportati, con riferimento al periodo dell'anno pattuito tra le parti, accertato sulla piazza di Alessandria e di Asti dalla **Commissione Prezzi Nocciole**:

Tipologie del prodotto:

- Nocciola Piemonte I.G.P.;
- Nocciola Piemonte I.G.P.-bio;
- Nocciola Tonda Gentile Trilobata;
- Nocciola Tonda Gentile Trilobata-bio.

Il canone di affitto, indicato nella tabella "C" sarà commisurato al valore in denaro, facendo riferimento al prezzo delle nocciole in guscio tenuto conto del "punto resa" delle stesse.

Esempio:

- Punto resa pari a 45 Kg/ql di nocciole sgusciate
- Prezzo rilevato dalla CCIAA Alessandria-Asti € 800,00/ql (nocciole sgusciate tenuto conto del punto resa)
- Canone pattuito: $Ql\ 3,60 \times \text{punto resa} \times \text{prezzo € } 800,00 / ql = \text{€ } 1.296,00 / \text{Ha}$

Note Esplicative

- **Tutti i canoni si riferiscono all'affitto dei soli terreni, non dotati di alcun fabbricato - impianti - infrastrutture, ecc.**
- Per i contratti nei quali è previsto l'affitto di strutture ricettive, produttive e di impiantistica il canone potrà essere maggiorato di una percentuale non inferiore al 10% e comunque da concordare tra le parti.
- Per i seminativi irrigui a prevalente destinazione di coltivazioni orticole industriali, il canone può essere maggiorato fino ad un massimo del 30 - 40%.
- Negli ultimi anni con l'avvento della coltura del nocciolo, vengono realizzati impianti di questa coltura, nei quali si realizzano impianti di irrigazione a goccia, e per tanto tale coltura così dotata, ai fini della quantificazione del canone è da considerarsi irrigua.
- Relativamente alla manutenzione dei terreni, dei fabbricati, dell'impiantistica ecc., presente sui fondi, ivi compresi eventuali canoni da corrispondere a Consorzi irrigui e/o Consorzi strade, le spese saranno ripartite **salvo diversi accordi tra le parti**, nel seguente modo:
 - 1) Per quanto attiene la manutenzione ordinaria sarà a carico dalla parte affittuaria;
 - 2) Per quanto attiene la manutenzione straordinaria, sarà a carico della parte proprietaria.

Alessandria, lì 11/11/2023

Le parti

Confagricoltura Alessandria

La Presidente
Paola Maria Sacco

Coldiretti Alessandria

Il Presidente
Mauro Bianco

Confederazione Italiana Agricoltori

Anche per L'Associazione provinciale coltivatori a contratto

La Presidente
Daniela Ferrando

**Sindacato dei Proprietari con beni affittati Alessandria aderente
alla Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria**

Il Presidente
Massimo Tarino Arlotta

Con la collaborazione dei rappresentanti delle Associazioni Sindacali di Categoria (Confagricoltura Alessandria - Coldiretti Alessandria - Cia Alessandria e del Sindacato dei Proprietari con Beni Affittati di Alessandria aderente alla Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria), la formulazione, redazione e composizione del presente Accordo Collettivo è stata curata da
Pio Rendina

